

CCNL: aumenti mensili e arretrati maturati

È operativo il nuovo contratto di lavoro

di Carmine Gigli
Presidente FESMED

Nel n. 2/2010 di *GynecoAogoi* vi avevo informati che, lo scorso 9 febbraio, la FESMED insieme alla maggioranza delle Oo.Ss. della dirigenza medica e veterinaria del Ssn aveva firmato l'ipotesi di Ccnl integrativo 2006-2009 e il contratto per il biennio economico 2008-2009. L'iter istituzionale previsto per

Superato il pesante ostacolo che la Corte dei Conti ha posto alla conclusione della trattativa, il 6 maggio scorso le parti si sono ritrovate per la firma definitiva, rendendo operativo il nuovo contratto di lavoro: l'ultimo portato a conclusione con la vecchia normativa

L'approvazione del Ccnl si è concluso e il 6 maggio 2010 le parti si sono ritrovate per la firma definitiva, rendendo operativo

il nuovo contratto di lavoro. Adesso potranno essere corrisposti gli aumenti mensili riportati nella Tabella 1, insieme agli

arretrati maturati nel biennio 2008-2009, che ammontano alle cifre indicate nella Tabella 2, calcolate sino a maggio 2010. Il ritardo accumulato fra la firma preliminare e quella definitiva è dovuto agli "intoppi" che si sono registrati durante il percorso, uno dei quali particolarmente importante, tanto da far riflettere sull'opportunità di apporre la firma al contratto in nome e per conto della FESMED.

La Corte dei conti e l'art. 12

In breve, dopo che l'ARAN e le Oo.Ss. avevano dato risposta a tutte le osservazioni poste dal Ministero dell'Economia, attraverso una serie di dichiarazioni congiunte, la Corte dei Conti ha posto un pesante ostacolo alla conclusione della trattativa, rimettendo in discussione la possibilità di portare l'esclusività di rapporto nel monte salari. In più occasioni avevo espresso l'opinione che una delle conquiste più rilevanti che si stavano ottenendo con questo contratto di lavoro era l'introduzione dell'indennità per l'esclusività di rapporto all'interno della massa salariale.

Una volta soppresso, si poteva riportare l'esclusività di rapporto fra le voci che compongono il monte salari. In tal modo, quando verranno calcolati gli aumenti per il prossimo Contratto di lavoro, la percentuale di incremento dovrà essere applicata anche a questa voce stipendiale, sino ad oggi esclusa dagli aumenti e rimasta immutata sin dal 2000.

Il 27 aprile 2010 le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno deliberato positivamente sulle ipotesi di accordo ma, "con esclusione dell'art. 12 comma 3, alla luce della dichiarazione congiunta n. 1".

Quindi, il comma incriminato veniva rigettato insieme alla dichiarazione congiunta ad esso collegata e che prevedeva quanto segue: "Le parti congiuntamente dichiarano che, con riferimento al biennio economico 2008-2009, nella definizione di 'monte salari' viene ricompresa l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'art. 5 del Ccnl dell'8 giugno 2000".

Secondo la nostra valutazione, la cancellazione dell'art. 12, comma 3, insieme alla dichiarazione congiunta collegata, avrebbe impoverito in maniera inaccettabile questo contratto, già povero di risorse economiche e gravato dall'introduzione contrattuale delle sanzioni disciplinari.

Fortunatamente è stato possibile trovare una soluzione attraverso la conservazione dell'art. 12, comma 3 e apportando una modifica alla dichiarazione congiunta, il cui valore contrattuale è di per se modesto e comunque non vincolante per il futuro.

Questo ci ha consentito di apporre la firma per la FESMED sul nuovo Contratto di lavoro, che è anche l'ultimo portato a conclusione con la vecchia normativa.

I prossimi Ccnl e il "decreto Brunetta"

L'introduzione delle norme dettate dal "decreto Brunetta", L. 150/2009, porterà notevoli cambiamenti nelle trattative dei prossimi Contratti di lavoro, che non saranno più quadriennali con due bienni economici, bensì triennali. Anche la composizione delle aree contrattuali subirà dei cambiamenti e per questo motivo alcune Oo.Ss. hanno già mutato la loro composizione, ma non la FESMED. E su questo vi riferirò in una prossima occasione. **Y**



Infatti, l'articolo n. 12 del contratto per il II biennio economico, oltre ad indicare gli aumenti che si è deciso di destinare all'indennità per l'esclusività di rapporto, al comma 3, prescrive anche che "è disapplicato l'art. 5, comma 2, secondo capoverso del Ccnl 8/6/2000, secondo biennio economico". Come alcuni di voi sapranno, questo articolo stabiliva che l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro "costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali". Le Oo.Ss. intendevano abolire questo comma perchè aveva impedito sino ad oggi la rivalutazione dell'indennità per l'esclu-

TABELLA 1. Aumenti mensili dal 1° gennaio 2009

Valori in euro

	Tabellare	Posizione	Esclusività	Totale
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	103,30	59,56	44,06	206,92
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale	103,30	38,05	33,06	174,40
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8.06.2000 Anz. > 15 aa.	103,30	18,62	33,06	154,97
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8.06.2000 Anz. 5-15 aa.	103,30	18,62	24,25	146,17
Dirigente equiparato Anz. > 15 aa.	103,30	13,91	33,06	150,27
Dirigente < 5 anni	103,30	-	6,00	109,30

TABELLA 2. Arretrati 2008-2009, maturati sino al mese di maggio 2010

Valori in euro

	Rapporto esclusivo	Rapporto non esclusivo	Tempo definito ad esaurimento
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	4.015,35	2.150,21	1.168,93
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/90	3.430,09	2.150,21	1.168,93
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8.06.2000 Anz. > 15 aa.	3.080,80	2.150,21	1.168,93
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8.06.2000 Anz. 5-15 aa.	2.921,96	2.150,21	1.168,93
Dirigente equiparato Anz. > 15 aa.	2.995,63	2.150,21	1.168,93
Dirigente < 5 anni	2.246,28	2.150,21	---



M.A.M.M.A AOGOI
Movement Against Medical Malpractice and accident
of Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

www.ginecologiaforense.it

Per richiedere l'assistenza di "M.A.M.M.A. AOGOI" potete compilare il modulo "on line", andando al sito www.ginecologiaforense.it, nel settore "Help-desk", sotto l'icona "Help-desk on line", dove troverete un percorso guidato che vi aiuterà a compilare correttamente la richiesta di assistenza. È anche possibile telefonare alla Segreteria nazionale AOGOI (tel. 02.29525380) ed esporre a voce il problema.